



# QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E GESTIONE DEL SUBAPPALTO NELL'OTTICA DELLA SICUREZZA

**Salerno, 12 Dicembre 2013**

**Ing. Gianluca Basile**  
*Dirigente Università degli Studi di Salerno*

# DIFFERENZA TRA LUOGHI DI LAVORO “ORDINARI” E CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI NELL’OTTICA DELLA SICUREZZA

## Luoghi di lavoro “ordinari”

- Il sito è sempre lo stesso (ufficio, capannone, fabbrica, ecc.);
- Le lavorazioni sono quasi sempre le stesse (ripetitive e regolari);
- I lavoratori sono quasi sempre gli stessi;

## EQUAZIONE CON TRE COSTANTI



# DIFFERENZA TRA LUOGHI DI LAVORO “ORDINARI” E CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI NELL’OTTICA DELLA SICUREZZA

## Cantieri mobili e temporanei

- Luogo fisico di produzione, non fisso, ma continuamente variabile;
- Oggetto della produzione variabile per dimensioni, tecnologie, forma, ecc.;
- contemporanea presenza su uno stesso cantiere di più e «diverse» imprese (carpentieri, Manovratori, mezzi meccanici, muratori, intonacatori, imbianchini, elettricisti, asphaltisti, ecc.).



**EQUAZIONE CON TRE VARIABILI**  
**CORRELATE TRA LORO DA SOLO TRE FIGURE**

# DIFFERENZA TRA LUOGHI DI LAVORO “ORDINARI” E CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI NELL’OTTICA DELLA SICUREZZA

## Cantiere e sicurezza sul lavoro

- ❑ Il settore delle costruzioni continua a mantenere alti indici infortunistici sia di frequenza che di gravità
- ❑ Il settore delle costruzioni è al primo posto per numero di malattie professionali indennizzate dall’INAIL





# DIFFERENZA TRA LUOGHI DI LAVORO “ORDINARI” E CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI NELL’OTTICA DELLA SICUREZZA

## Cantiere e sicurezza sul lavoro

- E' un “luogo di lavoro complesso” dove operano contemporaneamente, per molto tempo, diverse ditte e un elevato numero di lavoratori



## **DIFFERENZA TRA LUOGHI DI LAVORO “ORDINARI” E CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI NELL’OTTICA DELLA SICUREZZA**

### Come affrontarlo?

---

- ☐ Individuazione dei punti critici nel percorso della sicurezza
- ☐ organizzazione e gestione del sistema di sicurezza in cantiere
- ☐ informazione, formazione e addestramento delle maestranze
- ☐ rappresentanza dei lavoratori
- ☐ sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- ☐ adeguata azione di controllo

# DIFFERENZA TRA LUOGHI DI LAVORO “ORDINARI” E CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI NELL’OTTICA DELLA SICUREZZA



**Committente**

**Impresa affidataria**




## **Coordinatore in fase di esecuzione**

obblighi CSE (art. 92, comma 1):



- a) Verifica e coordina le procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza;
- c) verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

# Flussi PSC E POS



Flusso affidamento lavori

Flusso affidamento incarichi



# Le fasi temporali



# Attività del CSE

VERIFICA DEI DOCUMENTI rilasciati dalle imprese  
per "La qualificazione e l'idoneità tecnico  
professionale"

ORDINI di SERVIZIO  
SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA  
Incontri tra i Medici Competenti nelle  
periodiche riunioni di coordinamento

VERIFICA SISTEMA  
ACCESSI

REDAZIONE delle indicazioni  
metodologiche per la redazione  
uniforme del POS  
\*

REPORT MENSILE  
Audit e sopralluoghi

VERIFICA DELLA FORMAZIONE  
programma di formazione in collaborazione con il  
Comitato Paritetico Territoriale

ATTIVITÀ CSE

# **IMPORTANZA DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA AI FINI DELLA SICUREZZA – 1° BARRIERA**

Assicurare che la libera concorrenza fra operatori economici non venga distorta a discapito della sicurezza dei lavoratori

**il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria** (Articolo 26, comma 1, lettera a)

**In attesa delle modalità operative di attuazione della**

**PATENTE A PUNTI**

# REQUISITI IDONEITA' D'IMPRESA

## PROFESSIONALE

Iscrizione C.C.I.A.A.  
DURC  
Dichiarazione relativa al contratto

Nomina RSPP - Nomina RLS  
Attestati di formazione delle  
suddette figure

Documento VALUTAZIONE DEI RISCHI  
o AUTOCERTIFICAZIONE  
LIBRO MATRICOLA

Dichiarazione di non essere oggetto  
di provvedimento di sospensione

## TECNICA

Disponibilità mezzi previsti per  
l'esecuzione lavori

Documentazione conformità mezzi

Elenco DPI idonei



## IMPORTANZA DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA AI FINI DELLA SICUREZZA – 2° BARRIERA

In caso di **subappalto**, l'appaltatore dovrà verificare direttamente l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, con gli stessi criteri con cui il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso:



Articolo 118, comma 2, punto 3), d.lgs. 163/2006):  
certificazione sul possesso dei requisiti da allegare al  
contratto di subappalto depositato presso la stazione  
appaltante.

L'intento è creare **UNA CATENA DI CONTROLLO E DELLE  
RESPONSABILITA'** che in pratica è difficile da attuare.

# Criticità




**Committente**



**Impresa affidataria**


**Impresa  
esecutrice**



**Lav. Aut.**



**Lav. Aut.**



**Impresa  
esecutrice**




**Impresa  
esecutrice**


**Impresa  
esecutrice**



# Criticità




# Criticità





# Criticità



L'attuale normativa prevede che venga effettuata la verifica tecnico-professionale sia per le imprese affidatarie che per i sub-appaltatori

**Criticità:** in pratica la verifica viene fatta solo per le capacità professionali (formazione, iscrizione CCIAA, DURC, ecc..) ma non viene effettuata sulle capacità tecniche (possesso di idonee attrezzature per l'esecuzione dei lavori e relative certificazioni, possesso dei DPI, ecc...).

**Infatti la certificazione SOA da sola non garantisce  
alcuno standard di sicurezza.**

Da qui la necessità di una diversa  
QUALIFICAZIONE IN ORDINE ALLA SICUREZZA  
Con la  
**PATENTE A PUNTI**

Con l'attuazione della patente a punti queste criticità dovrebbero essere risolte, infatti il sistema prevede l'attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un **punteggio iniziale soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

# QUALIFICAZIONE IN ORDINE ALLA SICUREZZA

## PATENTE A PUNTI

- **L'azzeramento del punteggio** per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'**impossibilità** per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.



# QUALIFICAZIONE IN ORDINE ALLA SICUREZZA

## PATENTE A PUNTI

Articolo 27 – **Definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, fondato su:

- esperienza specifica;
- competenza e conoscenza, acquisite anche con percorsi formativi mirati.

Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione è elemento vincolante per partecipare a gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici, correlati agli stessi appalti o subappalti.

# ESPERIENZA CANTIERI EDILI

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

### Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione:

Applicazione di Norme e del **disciplinare per la sicurezza**, quest'ultimo regola:

- Il numero minimo di visite e delle ore settimanali in cantiere
- La possibilità di proporre sanzioni economiche alle imprese inadempienti in materia di sicurezza
- Le modalità e le forme di relazione al RUP sull'andamento dei lavori e sulle azioni intraprese.

Il disciplinare prevede:

**sanzioni** comminabili alle imprese variabili tra l' **1** e il **10%** degli oneri sicurezza maturati.

L'aliquota da applicare varia a secondo di quanto previsto dall'elenco inserito nei disciplinari per la sicurezza in cui le infrazioni vengono suddivise in Lievi, Medie e Gravi.

Le somme ottenute dall'applicazione di dette sanzioni economiche vengono destinate ad organizzare sedute informative e alla pubblicazione di materiale informativo volto a migliorare le condizioni generali di sicurezza.

Redazione di **report** elaborati con cadenza bimestrale destinati al RUP e nei quali vengono descritte le modalità di gestione della sicurezza in cantiere, le azioni intraprese da coordinatore, le modalità e le tempistiche con le imprese danno attuazione alle direttive impartite, ecc..

**Seminari d'informazione  
obbligatoria per le maestranze  
(durata 4 ore)**

- Nozioni di legislazione con particolare riferimento ai diritti e doveri dei lavoratori e delle figure di riferimento in materia di sicurezza
- Nozioni sui rischi da malattie professionali ed utilità dei DPI
- Nozioni sui rischi più comuni legati ai cantieri edili, caratteristiche e peculiarità delle opere provvisorie, le macchine di cantiere.



**Seminari d'informazione  
obbligatoria per le maestranze  
(periodo Gennaio 2006 – Dicembre 2013)**

N° Seminari:	76
Ore di formazione:	304
Imprese coinvolte:	327
N° Partecipanti:	1838

*Grazie per l'attenzione*